



**Nicola Canzian\***

## **L'ultimo capitolo della saga del doppio cognome.**

### **Nota alla sentenza n. 131 del 2022 della Corte costituzionale\*\***

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale sull'attribuzione del cognome ai figli. – 3. Questioni di metodo: l'autorimessione della questione sull'attribuzione del cognome paterno. – 4. Questioni di merito: la riscrittura della norma sull'attribuzione del cognome da parte della Corte costituzionale.

#### **1. Premessa**

**L**a sentenza del 31 maggio 2022, n. 131 della Corte costituzionale ha segnato una svolta decisiva nella lunga vicenda della disciplina sull'attribuzione del cognome ai figli. Fino a tempi recentissimi la trasmissione obbligatoria del solo cognome paterno è stata la regola, che aveva resistito sostanzialmente indenne fino al 2016, quando una decisione additiva della stessa Corte ne aveva soltanto attenuato il rigore consentendo ai genitori di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno<sup>1</sup>. La pronuncia del 2022 ha invece definitivamente scardinato l'automatismo del cognome del padre, fissando una nuova disciplina per cui in via generale il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell'ordine concordato dagli stessi, fatto comunque salvo il loro accordo di trasmetterne uno soltanto.

Come è evidente, si tratta davvero di una decisione che potrà avere effetti dirompenti sia sul piano pratico che simbolico. L'incostituzionalità, infatti, ha colpito una disciplina che riguarda la maggior parte dei bambini che nascono in Italia<sup>2</sup>; e, soprattutto, ha archiviato in via generale una regola che esprimeva 'fuori tempo massimo' «una concezione patriarcale della famiglia»<sup>3</sup> che non

\* Ricercatore a tempo determinato di Diritto costituzionale - Università degli Studi di Milano-Bicocca.

\*\* Contributo sottoposto a *peer review*.

<sup>1</sup> Corte cost. sent. 286/2016, su cui v. il paragrafo successivo.

<sup>2</sup> La pronuncia riguarda i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti contemporaneamente da entrambi i genitori, i figli dei coniugi e i figli adottivi; non comporta effetti sulla disciplina dell'attribuzione del cognome dei bambini che sono inizialmente riconosciuti da un solo genitore, né di quelli che non sono riconosciuti da alcun genitore.

<sup>3</sup> Come sottolinea la Corte costituzionale fin dalla sent. 61/2006, e ribadito da ultimo proprio nella pronuncia che si commenta.

trovava conforto né nei principi costituzionali e sovranazionali, né soprattutto nella ormai radicata evoluzione sociale. Il cambio di paradigma elimina una antica diseguaglianza dando finalmente alla madre una posizione di piena parità rispetto al padre nella determinazione dell'identità familiare da cui il figlio riceve il proprio cognome; la decisione ha così impatto non solo sul diritto all'identità dei figli, ma anche – e forse soprattutto – sulla piena parità fra donna e uomo all'interno dell'unione familiare (diritto all'identità e principio di eguaglianza, del resto, sono i due parametri in base a cui è stato condotto il giudizio di costituzionalità). Soltanto in un dibattito superficiale può sfuggire l'importanza di una pronuncia che, come è stato evidenziato, «attiene alla capacità delle parole (in questo caso il cognome) di disegnare lo spazio di senso in cui si realizzano le nostre relazioni, la nostra personalità, il nostro agire»<sup>4</sup>.

Per quanto dirimpente, la svolta non è avvenuta in modo repentino, né può dirsi che l'esito fosse inaspettato. Per più di trent'anni e con intensità via via crescente, infatti, la Corte ha sollecitato il legislatore a intervenire sulla disciplina in questione, indicando l'inadeguatezza del criterio dell'attribuzione automatica e obbligatoria del solo cognome paterno; e in senso analogo si è aggiunta anche la voce della Corte europea dei diritti dell'uomo. In questo lunghissimo lasso di tempo, tuttavia, il Parlamento non è mai riuscito ad approvare una riforma; ed è proprio questa prolungata inerzia che ha portato a una decisione ad alto tasso di manipolatività in un ambito che, per stessa ammissione del giudice delle leggi, apparterrebbe alla discrezionalità del legislatore.

La vicenda si segnala, dunque, anche sotto il diverso profilo del rapporto fra decisore politico e giudice costituzionale, confermando che nella fase attuale la Corte ritiene di dover assumere, in modo molto più accentuato che in passato, un ruolo di supplenza rispetto all'inazione legislativa, ricorrendo a strumenti e tecniche atti a superare limiti al proprio sindacato che un tempo essa stessa avrebbe ritenuto invalicabili. Da questa prospettiva, merita interesse il fatto che la questione originariamente sollevata dal giudice *a quo* fosse di portata limitata, consistendo nella richiesta di aggiungere una deroga alla trasmissione obbligatoria del cognome paterno, senza dunque intendere travolgere tale regola; la Corte ha invece voluto caducare proprio la norma generale, non ritenendo tollerabile una sua ulteriore sopravvivenza, e allo scopo ha sollevato di fronte a sé stessa una più ampia questione che ha poi – com'era prevedibile – accolto. Come si cercherà di illustrare, sembra così emergere un utilizzo innovativo dell'autorimessione, quale strumento con cui il giudice delle leggi può estendere il giudizio di costituzionalità a una disciplina più ampia, cercando al contempo di stimolare un intervento del legislatore.

## ***2. L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale sull'attribuzione del cognome ai figli***

Come si è già accennato, la sentenza 131/2022 costituisce l'ultimo atto di una lunga evoluzione della giurisprudenza costituzionale. Prima di richiamarne le tappe, è opportuno precisare che non esisteva nell'ordinamento un'unica disposizione legislativa relativa all'attribuzione del cognome paterno; e in questo l'ordito legislativo rifletteva – e continua a riflettere – un segno formale della

<sup>4</sup> M. BORRELLO, Non arrendersi all'ovvio. *Considerazioni sugli stereotipi di genere in margine alla sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2022 sull'attribuzione del cognome*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 15/2022, 42.

distinzione fra le diverse tipologie di filiazione, oggi superata<sup>5</sup>. Erano infatti stabilite in via espressa solo alcune ipotesi: l'art. 262 c.c. prevedeva al primo comma che il figlio nato fuori dal matrimonio, se riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, assumesse il cognome del solo padre<sup>6</sup>; l'art. 299, terzo comma c.c. prevedeva che quando l'adozione di un maggiorenne era «compiuta da coniugi l'adottato [assume] il cognome del marito». Per quanto riguarda il figlio nato nel matrimonio, mancava invece una puntuale disposizione legislativa che esprimesse una regola analoga, che pure è sempre stata ritenuta sussistente. Secondo parte della dottrina, per tale motivo l'attribuzione del cognome paterno ai figli nati nel matrimonio doveva essere qualificata quale norma consuetudinaria<sup>7</sup>; aderendo a questa prospettiva, si può osservare che per i figli di coppie sposate la questione non si sarebbe nemmeno potuta porre in un giudizio di costituzionalità, ma si sarebbe dovuta risolvere direttamente in sede applicativa. Tuttavia, l'opinione prevalente riteneva che si trattasse di una norma desumibile in via sistematica da plurime previsioni legislative e regolamentari<sup>8</sup>. Quest'ultimo orientamento è stato fatto proprio anche dalla Corte costituzionale, secondo cui la regola in questione era «presupposta da un complesso di disposizioni»<sup>9</sup>; la Corte ha anzi specificato che si trattava di una vera e propria norma di sistema, per cui la stessa vigenza di singole ipotesi espresse (come visto, nell'adozione di maggiorenni e nel riconoscimento congiunto da parte di genitori non coniugati) corroborava l'esistenza di una più ampia regola di carattere ordinamentale.

Proprio la norma – di rango legislativo, ancorché implicita – sul cognome dei figli nati nel matrimonio è stata oggetto delle questioni di costituzionalità che hanno preceduto quella che si commenta. In ogni occasione i rimettenti hanno indicato sostanzialmente gli stessi parametri interni, prospettando in sintesi la violazione del diritto all'identità personale del figlio, menomato

<sup>5</sup> La l. n. 219/2012 e il d.lgs. n. 154/2013 sono intervenuti in materia di *status filiationis*, cancellando la distinzione fra filiazione naturale e legittima.

<sup>6</sup> La disciplina originaria del 1942 prevedeva che il figlio assumesse il solo cognome del padre anche se fosse stato riconosciuto da questi separatamente; con la l. n. 151/1975 di riforma del diritto di famiglia la rigidità della previsione è stata attenuata, stabilendo che, se il riconoscimento è successivo a quello della madre, il figlio può (e non: deve) «assumere il cognome del padre aggiungendolo, antepoendolo o sostituendolo a quello della madre».

<sup>7</sup> In questo senso v., ad esempio, G. ALPA, *La persona fisica*, in G. ALPA - G. RESTA, *Le persone e la famiglia*, vol. 1, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in *Trattato di Diritto Civile* (diretto da R. Sacco), Torino, Utet, 2006, 96; M.C. DE CICCO, *Disciplina del cognome e principi costituzionali*, in *Rassegna di diritto civile*, 1991, 191 ss.; E. PAZÈ, *Verso un diritto all'attribuzione del cognome materno*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1998, 324.

<sup>8</sup> Senza pretesa di esaustività, v. L. LENTI, *Norme e cognome*, in *Digesto delle discipline privatistiche, Sezione civile*, XII, Torino, Utet, 1995, 136 ss.; A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da A. Cicu - F. Messineo), IV, Milano, Giuffrè, 1982, 463 ss.; C. BASSU, *Nel nome della madre. Il diritto alla trasmissione del cognome materno come espressione del principio di uguaglianza. Un'analisi comparata*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2016, 561 ss.; C. CICERO, *Il diritto al cognome materno*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2018, 250. La giurisprudenza di legittimità si è espressa in senso analogo: v. Cass. civ., sez. I, ord. 17-07-2004, n. 13298; Cass. civ., sez. I, sent. 14-07-2006, n. 16093. In chiave critica v. però M. TRIMARCHI, *Diritto all'identità e cognome della famiglia*, in *Jus civile*, 2013, 38; G. GRISI, *L'aporia della norma che impone il patronimico*, in *Europa e diritto privato*, 2010, 678 s.

<sup>9</sup> Così da ultimo Corte cost. sent. 131/2022, punti 7.1 e 14.1 del *Considerato in diritto*. In sintesi, la Corte ricostruisce come, prima della grande riforma del diritto di famiglia del 1975, la moglie dovesse assumere il cognome del marito; non era dunque nemmeno necessario specificare che fosse questo il cognome da trasmettere alla prole, posto che si trattava dell'unico che identificava il nucleo familiare. Con la riforma la moglie, a norma del vigente art. 143 *bis* c.c., non perde più il proprio cognome ma ha la mera facoltà di aggiungere quello del marito; la novella del 1975 ha così reso meno nitido il sistema da cui si evince l'automatismo della trasmissione del cognome del marito, ma non lo ha smentito. Ad esempio, la norma era ancora evidentemente presupposta dal vigente art. 34 del d.P.R. n. 396 del 2000, che vieta di assegnare al figlio lo stesso nome del padre, mentre una regola analoga non sussiste per la figlia rispetto al nome della madre (sulla base dell'evidente presupposto che queste ultime abbiano un cognome diverso).

dall'impossibilità di una identificazione rispetto al ramo materno, unitamente alla lesione del principio di eguaglianza e pari dignità dei genitori; come si vedrà subito, le diverse pronunce che si sono succedute nel tempo evidenziano – quantomeno dal 2006 – non tanto una diversa valutazione circa la sostanziale illegittimità del criterio dell'automatica assegnazione del solo cognome paterno, quanto invece un significativo cambiamento di atteggiamento rispetto allo spazio di intervento della Corte nella sfera di discrezionalità del legislatore.

Le prime due pronunce risalgono al 1988 e in entrambi i casi i giudici *a quibus* chiedevano un intervento del giudice delle leggi che consentisse ai genitori di attribuire ai figli il cognome materno in aggiunta a quello del padre. L'ordinanza dell'11 febbraio 1988, n. 176 sottolineava come «sarebbe possibile, e probabilmente consentaneo all'evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vigente [...] con un criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi», conciliando così la tutela dell'unità familiare con il principio di uguaglianza di moglie e marito; tuttavia, dichiarava manifestamente inammissibile la questione reputando che l'innovazione richiesta fosse «una questione di politica e di tecnica legislativa di competenza esclusiva del *conditor iuris*». Dunque, già in questa prima decisione la Corte rilevava – sia pure con prudenza e persino timidezza – che la regola dell'attribuzione del solo cognome paterno poteva forse non essere più in sintonia con l'evoluzione sociale, ma al contempo riconosceva che la materia fosse di esclusiva spettanza del legislatore, escludendo in modo radicale di poter intervenire; tanto che dichiarava la questione manifestamente inammissibile. Allo stesso esito giungeva la di poco successiva ordinanza del 19 maggio 1988, n. 586, che tra l'altro denotava un atteggiamento di maggior chiusura affermando che l'attribuzione del solo cognome paterno era una «regola radicata nel costume sociale come criterio di tutela dell'unità della famiglia fondata sul matrimonio»<sup>10</sup>. In queste occasioni, dunque, la Corte non aveva nemmeno lanciato alcun monito, ma si era limitata a segnalare – e nemmeno con particolare incisività – la mera opportunità per il legislatore, a suo discrezionale giudizio, di prendere in considerazione modelli diversi.

La prima vera svolta è costituita dalla sentenza del 16 febbraio 2006, n. 61<sup>11</sup>. Il caso da cui originava la questione di legittimità riguardava una coppia sposata che, di comune accordo, chiedeva di rettificare l'atto di nascita della propria figlia per attribuirle il solo cognome materno. È in questa occasione che la Corte ha cambiato approccio sul piano della valutazione di compatibilità costituzionale, sancendo finalmente con nettezza che «l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna». Ci si può chiedere quali siano le ragioni di questo mutamento di giudizio. La Corte indica alcuni elementi che, in verità, già sussistevano quando erano state pronunciate le ordinanze

<sup>10</sup> Tale ordinanza denotava uno «sbilanciamento a favore del sistema vigente», come osserva C. BASSU, *Nel nome della madre*, cit., 565.

<sup>11</sup> Su cui v. E. PALICI DI SUNI, *Il nome di famiglia: la Corte costituzionale si tira ancora una volta indietro, ma non convince*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2006, 552 ss.; S. NICCOLAI, *Il cognome familiare tra marito e moglie. Come è difficile pensare le relazioni tra i sessi fuori dallo schema dell'uguaglianza*, *ivi*, 558 ss.; V. CARFÌ, *Il cognome del figlio al vaglio della Consulta*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2007, 35 ss.; L. DE GAETANO, *Attribuzione del cognome della madre al figlio legittimo. Un intervento del legislatore ormai improcrastinabile*, in

*Giustizia civile*, 2007, 1061 ss.

di manifesta inammissibilità del 1988: sul piano legislativo, era stata la riforma del diritto di famiglia del 1975 a improntare il sistema codicistico ai principi costituzionali di eguaglianza e pari dignità dei coniugi sia nei rapporti reciproci che in quelli con la prole; sul piano degli obblighi internazionali, la sentenza richiama poi quello – vincolante fin dal 1985 – di assicurare «gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome»<sup>12</sup>. Ulteriori elementi erano invece effettivamente sopravvenuti: si tratta di due raccomandazioni del Consiglio d'Europa<sup>13</sup> e di alcune pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>14</sup>. Ma il fattore decisivo dell'inversione di rotta, per quanto non espressamente rivendicato nelle motivazioni, sembra però essere una mutata sensibilità sociale rispetto alla questione della parità fra i sessi, che la Corte intercetta e incanala, e in questo senso può essere rivelatrice la scelta di stigmatizzare il sistema di attribuzione del cognome in quanto «non più coerente»<sup>15</sup> con i principi e i valori costituzionali: la scelta lessicale sembra rivelare una sorta di incompatibilità sopravvenuta proprio per i cambiamenti avvenuti nella società. In quest'ottica si può anche constatare che le valutazioni della Corte erano condotte soprattutto rispetto al profilo dell'eguaglianza fra marito e moglie, mentre restava sullo sfondo quello del diritto all'identità del figlio. La svolta del 2006, però, è stata solo parziale e per nulla risolutiva. Infatti, nonostante il *petitum* fosse circoscritto alla sola richiesta di riconoscere una deroga alla regola generale nel caso di concorde volontà dei genitori, la Corte ha ritenuto ancora una volta che si sarebbe trattato di una operazione manipolativa esorbitante dai suoi poteri, posto che la sostituzione del criterio del patronimico con uno conforme a Costituzione sarebbe potuta avvenire con soluzioni normative diverse e che la scelta fra queste, si ribadiva, non poteva spettare che al legislatore; e dunque si è trattato ancora di una decisione di inammissibilità, seppur non più manifesta<sup>16</sup>. In altri termini, pur accertando l'incostituzionalità della norma sottoposta a giudizio, la sentenza non si è spinta a dichiararla<sup>17</sup>; eppure, la nitida affermazione del disvalore della regola di attribuzione del solo cognome paterno, pure se non accompagnata da un formale monito al Parlamento, lasciava chiaramente desumere quantomeno la richiesta di un intervento legislativo<sup>18</sup>.

<sup>12</sup> Così stabilisce l'art. 16, lett. g), della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne del 1979; tale convenzione era stata ratificata con la l. n. 132/1985.

<sup>13</sup> Le raccomandazioni del Consiglio d'Europa n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998, entrambe sulla discriminazione fra uomo e donna nella scelta del cognome e nella sua trasmissione ai figli.

<sup>14</sup> Corte EDU, *Ünal Tekeli c. Turchia*, 16 febbraio 2005; *Sjerna c. Finlandia*, 25 novembre 1994; *Burghartz c. Svizzera*, 22 febbraio 1994, ciascuna nel senso di rimuovere le discriminazioni derivanti dal sesso nella determinazione del cognome.

<sup>15</sup> Questa scelta di parole è sottolineata come indicativa da N. ZANON, *Corte costituzionale, evoluzione della "coscienza sociale", interpretazione della Costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico*, in *Rivista AIC*, n. 4/2017, 5.

<sup>16</sup> La decisione del 2006 è stata poi ribadita con l'ordinanza n. 145 del 2007, relativa all'attribuzione del cognome del figlio nato fuori dal matrimonio riconosciuto contestualmente da entrambi i genitori; proprio per l'identità sostanziale con la questione già decisa l'anno precedente, l'ordinanza dichiarava la manifesta inammissibilità della questione.

<sup>17</sup> Sulle sentenze di "incostituzionalità accertata ma non dichiarata" v. R. PINARDI, *La Corte, i giudici ed il legislatore. Il Problema degli effetti temporali delle sentenze d'incostituzionalità*, Milano, 1993, 88 ss., che le definisce come quei casi in cui «la norma sottoposta al vaglio dei giudici della Consulta risulta già [...] in contrasto con la Costituzione, anche se poi la Corte "omette", per così dire, di dichiararlo nella parte dispositiva della sua pronuncia» (90).

<sup>18</sup> In questo senso E. MALFATTI, *Ri-costruire la 'regola' del cognome: una long story a puntate (e anche un po' a sorpresa)*, in questa *Rivista*, n. 1/2021, 2, sub nota 3. Altri riconoscono, invece, la sussistenza di un vero e proprio monito: v. E. FRONTONI, *Il cognome del figlio: una questione senza soluzione?*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 4/2020, 279; S. TROIANO, *Il cognome dei figli ancora al vaglio della Consulta*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, n. 3/2021, 598.

Gli stessi coniugi che avevano attivato il giudizio in cui era stata sollevata quest'ultima questione di costituzionalità hanno infine portato il loro caso alla Corte EDU, lamentando la violazione degli artt. 14 e 8 della Convenzione<sup>19</sup>. Con la sentenza del 7 gennaio 2014, *Cusan e Fazzo c. Italia*<sup>20</sup>, i giudici di Strasburgo rilevavano che il sistema italiano di attribuzione del cognome era viziato da una discriminazione fondata sul sesso dei genitori; stabilivano che, per quanto una simile regola potesse rivelarsi necessaria nella pratica, «l'impossibilità di derogarvi al momento dell'iscrizione dei neonati nei registri di stato civile è eccessivamente rigida e discriminatoria nei confronti delle donne»<sup>21</sup>. La pronuncia segnalava così l'esistenza di una lacuna nella legislazione nazionale e chiedeva all'Italia di adottare le riforme necessarie per adeguare il sistema ai principi di cui era stata riconosciuta la violazione. Dunque, anche in questa sede il ragionamento era stato condotto soprattutto sulla base del divieto di discriminazioni fra marito e moglie, più che sulla tutela al diritto all'identità dei figli; e in quest'ottica non si richiedeva di cancellare la regola generale dell'attribuzione del solo cognome paterno, ma più limitatamente di poterla superare nei casi in cui vi fosse l'accordo di entrambi i genitori.

Infine, un ulteriore passaggio si è avuto con la sentenza del 21 dicembre 2016, n. 286<sup>22</sup>, con cui la Corte costituzionale ha giudicato la richiesta di introdurre una deroga alla norma sull'attribuzione del solo cognome del padre ai figli nati nel matrimonio, in presenza della volontà dei genitori di attribuire entrambi i loro cognomi; a distanza di un decennio dall'ultima volta in cui si erano pronunciati in materia, questa volta i giudici della legge hanno finalmente dichiarato fondata la questione di legittimità, superando le forti resistenze che avevano fino ad allora dimostrato. Il punto di partenza della decisione è dato dal riscontro che il meccanismo normativo dell'automatica attribuzione del solo cognome paterno, pur a distanza di molti anni, non era stato ancora nemmeno scalfito, lasciando cadere nel vuoto l'invito a individuare un criterio che desse rilievo all'autonomia dei coniugi; e ciò nonostante fra il 2012 e il 2013 ci fosse stato un significativo intervento legislativo allo scopo di equiparare la disciplina dello *status filiationis*<sup>23</sup>, e dunque vi fosse stata proprio l'occasione per intervenire anche sotto questo profilo. In sintesi, la Corte ha ritenuto che l'impossibilità della madre di attribuire il proprio cognome al figlio ledesse il diritto di quest'ultimo ad essere identificato, sin dalla nascita, col cognome di entrambi i genitori; che, al contempo, ciò determinasse anche una contestuale e ingiustificata lesione dell'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi che non assicurava, ma in realtà contraddiceva proprio la garanzia dell'unità familiare. Si può notare che, rispetto al passato, in quest'occasione la Corte costituzionale ha meglio specificato entrambi i profili di illegittimità, dando un autonomo rilievo

<sup>19</sup> I coniugi erano riusciti a ottenere, *medio tempore*, non l'attribuzione del solo cognome materno ai figli, ma l'aggiunta di questo al cognome paterno a seguito di un procedimento amministrativo.

<sup>20</sup> Su cui v. E. MALFATTI, *Dopo la sentenza europea sul cognome materno: quali possibili scenari?*, in *Consulta Online*, 10 marzo 2014; S. WINKLER, *Sull'attribuzione del cognome paterno nella recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2014, 520 ss.; G.P. DOLSO, *La questione del cognome familiare tra la Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2014, 739 ss.

<sup>21</sup> Così il par. 67 della sentenza.

<sup>22</sup> Su cui v. S. SCAGLIARINI, *Dubbie certezze e sicure incertezze in tema di cognome dei figli*, in *Rivista AIC.it*, n. 2/2017; C. INGENITO, *L'epilogo dell'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio (Nota a Corte costituzionale n. 286/2016)*, in *Osservatorio Costituzionale*, n. 2/2017; A. FUSCO, *"Chi fuor li maggior tui?": la nuova risposta del Giudice delle leggi alla questione sull'attribuzione automatica del cognome paterno. Riflessioni a margine di C. cost. sent. n. 286 del 2016*, in *Osservatorio Costituzionale*, n. 3/2017.

<sup>23</sup> V. la precedente nota n. 5.

in particolare alla piena realizzazione del diritto del figlio all'identità personale; e tuttavia si trattava di argomenti che avrebbe ben potuto spendere anche nel 2006. L'accoglimento non si giovava particolarmente, quantomeno a livello esplicito, dell'apporto della giurisprudenza convenzionale: la pronuncia richiamava la sentenza *Cusan e Fazazzo c. Italia*, ma solo per delineare la complessiva cornice di valorizzazione del diritto all'identità personale, tantoché la questione era accolta con riferimento ai soli parametri interni<sup>24</sup>. Non è stato dunque l'impulso europeo a legittimare, nel discorso della Corte costituzionale, l'intervento manipolativo, che sembra giustificato da motivi diversi: in primo luogo proprio dalla prolungata inerzia parlamentare; in secondo luogo dalla circostanza che il *petitum* fosse circoscritto alla sola richiesta di dichiarare l'incostituzionalità della norma nella parte in cui non consentiva ai coniugi, di comune accordo, di trasferire *anche* il cognome materno (in aggiunta a quello paterno). La declaratoria era poi estesa in via consequenziale alle due ipotesi esplicitamente dettate dal codice civile (i già ricordati casi della filiazione fuori dal matrimonio e dell'adozione di maggiorenne), trattandosi di norme identiche nel contenuto a quella che, in via implicita, regolava l'attribuzione del cognome ai figli nati nel matrimonio. Dunque, per quanto l'accoglimento comportasse un intervento in un ambito di discrezionalità legislativa (peraltro anche al di là della singola ipotesi oggetto del giudizio *a quo*), il dispositivo non comportava uno stravolgimento del sistema normativo, mantenendo in vita la regola base per cui si doveva attribuire, in via generale, il solo cognome paterno. Tanto che la pronuncia si chiudeva auspicando un «indifferibile intervento legislativo» di ampio respiro, attuativo di un'effettiva parità fra i genitori; intervento la cui mancata realizzazione ha portato alla ben più dirompente ultima decisione della Corte.

### **3. Questioni di metodo: l'autorimessione della questione sull'attribuzione del cognome paterno**

L'ultima tappa del lungo percorso della giurisprudenza costituzionale che si è finora descritto consiste in un'ulteriore svolta con cui la Corte costituzionale, abbandonato ogni indugio, giunge infine a demolire l'automatismo dell'attribuzione del cognome paterno. La vicenda si dipana in due atti: prima un'ordinanza di autorimessione nel corso di un giudizio in via incidentale, seguita poi da una sentenza di accoglimento di tipo sostitutivo.

Nel 2019 il Tribunale di Bolzano ha sollevato una questione di legittimità relativa, questa volta, alla disciplina del cognome del figlio nato fuori dal matrimonio nel caso di contestuale riconoscimento di entrambi i genitori (e, dunque, la norma impugnata era l'art. 262, primo

<sup>24</sup> Il profilo è ben evidenziato, in chiave critica, da E. MALFATTI, *Illegittimità dell'automatismo, nell'attribuzione del cognome paterno: la "cornice" (giurisprudenziale europea) non fa il quadro*, in *Forumcostituzionale.it*, 5 gennaio 2017. La sublimazione del parametro convenzionale era del resto frequente nel periodo in cui la sentenza è stata pronunciata; su questa tendenza, e sul suo successivo superamento, v. E. MALFATTI, *La Cedu come parametro, tra Corte costituzionale e giudici comuni*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, n. 3/2019, 125 ss.; F. DONATI, *Il rilievo delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento interno: problemi e possibili soluzioni*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 1/2018; e, volendo, anche E. LAMARQUE – N. CANZIAN, *Due pesi e due misure. I trattati internazionali sui diritti umani e gli "altri" obblighi internazionali secondo i giudici italiani*, in *Rivista AIC*, n. 3/2020, 390-391.

comma, c.c.)<sup>25</sup>; il giudice *a quo* chiedeva di dichiarare l'incostituzionalità della disposizione nella parte in cui essa non consentiva ai genitori, di comune accordo, di trasmettere il solo cognome materno. Si trattava dunque di una questione sostanzialmente speculare a quella già giudicata dalla stessa Corte costituzionale nel 2006 (e poi dalla Corte EDU nel 2014), ma che ben poteva a questo punto sembrare destinata all'accoglimento, proprio seguendo lo schema adottato con la pronuncia del 2016: il Tribunale di Bolzano aveva infatti seguito la strada già rivelatasi vittoriosa di una richiesta circoscritta, di carattere derogatorio rispetto alla norma di sistema.

Con l'ordinanza dell'11 febbraio 2021, n. 18<sup>26</sup> la Corte costituzionale ha stupito molti osservatori decidendo l'autorimessione di una questione più ampia, avente ad oggetto la medesima disposizione «nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l'automatica acquisizione del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori»; in altri termini, la Corte ha sollevato di fronte a sé stessa una questione che investiva in pieno la disciplina generale, allo scopo di sostituirla con una diversa regolamentazione.

Infine, con la sentenza 131/2022<sup>27</sup>, la Corte ha accolto entrambe le questioni, dichiarando così l'incostituzionalità della norma impugnata e sostituendola con la previsione per cui il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dagli stessi concordato, fatto salvo il loro accordo di attribuire soltanto il cognome di uno di loro; e ha poi esteso l'illegittimità in via consequenziale alle norme che regolano l'attribuzione del cognome dei figli nati nel matrimonio e dei figli adottivi maggiorenni e minorenni.

Prima ancora che nel merito della questione sostanziale, questo schema decisionale si presta ad alcune considerazioni relative alla vicenda processuale. Nell'ordinanza la Corte ha motivato la scelta dell'autorimessione affermando che, se si fosse limitata ad accogliere la questione del Tribunale di Bolzano, l'attribuzione del solo patronimico avrebbe continuato a essere ribadita in tutti gli altri casi, cioè qualora i genitori non avessero raggiunto un accordo sulla trasmissione del cognome; dunque, la sola addizione richiesta avrebbe in realtà introdotto una regola in cui madre

<sup>25</sup> Nel procedimento principale il caso riguardava il ricorso del pubblico ministero per la rettifica di un atto di nascita da cui risultava che due genitori non coniugati avevano attribuito alla figlia, riconosciuta contestualmente da entrambi, soltanto il cognome della madre.

<sup>26</sup> Su cui v. E. MALFATTI, *Ri-costruire la 'regola' del cognome: una long story a puntate (e anche un po' a sorpresa)*, cit.; G. MONACO, *Una nuova ordinanza di "autorimessione" della Corte costituzionale*, in *Federalismi.it*, n. 11/2021, 161 ss.; C. INGENITO, *Una nuova occasione per superare "l'anche" nell'attribuzione al figlio del cognome dei genitori. Riflessioni a margine dell'ordinanza n. 18/2021 della Corte Costituzionale*, *ivi*, 57 ss.; L. PRINCIPATO, *Il cognome del minore come identità e non come dominio*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2021, 153 ss.; A. PATRONI GRIFFI, *Forza e limiti dell'autorimessione della questione di costituzionalità (A proposito della ord. n. 18/2021)*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2/2021, 414 ss.; E. FRONTONI, *Il cognome del figlio: una questione senza soluzione?*, cit., 276 ss.; M.N. BUGETTI - F.G. PIZZETTI, *(Quasi) al capolinea la regola della trasmissione automatica del patronimico ai figli*, in *Famiglia e diritto*, n. 5/2021, 464 ss.; S. TROIANO, *Il cognome dei figli ancora al vaglio della Consulta*, cit., 598 ss.; L. SANTORO, *L'attribuzione del cognome ai figli: dalla discrezionalità del legislatore... alla discrezionalità dei genitori (considerazioni controcorrente a partire dalla ord. n. 18/2021 della Corte costituzionale)*, in *Consulta Online*, n. 2/2021, 467 ss.; G. CASABURI, *La Corte costituzionale chiama, la Consulta risponderà: conto alla rovescia per la prevalenza del patronimico*, in *Foro italiano*, n. 6/2021, 1951 ss.

<sup>27</sup> Su cui v. B. LIBERALI, *Ancora sulla scelta del cognome dei figli (e sul complesso "rapporto" fra Corte costituzionale e legislatore)*, in corso di pubblicazione su *Materiali per una storia della cultura giuridica*; L. BARTOLUCCI, *La disciplina del "doppio cognome" dopo la sentenza n. 131 del 2022: la prolungata inerzia del legislatore e un nuovo capitolo dei suoi rapporti con la Corte*, in *Consulta Online*, n. 3/2022, 1075 ss.; E. SCALCON, *L'attribuzione del cognome ai figli: una disputa durata più di trent'anni*, in *Federalismi.it*, n. 27/2022, 155 ss.; C. MASCIOTTA, *L'eguaglianza dei genitori nell'attribuzione del cognome: una nuova regola iuris dettata dal giudice costituzionale*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2/2022, 251 ss.; M. PICCHI, *La pronuncia della Corte costituzionale sul cognome dei figli: una nuova occasione di dialogo col legislatore*, *ivi*, 273 ss.; M. SESTA, *Le nuove regole di attribuzione del doppio cognome tra eguaglianza dei genitori e tutela dell'identità del figlio*, in *Famiglia e diritto*, n. 10/2022, 877 ss.; E. AL MUREDEN, *Cognome e identità personale nella complessità dei rapporti familiari*, *ivi*, 882 ss.; R. CALVIGIONI, *La nuova disciplina del cognome: il ruolo dell'ufficiale dello stato civile*, *ivi*, 890 ss.

e padre sarebbero comunque rimasti in una posizione di squilibrio, posto che quest'ultimo non avrebbe avuto bisogno del consenso della madre per far attribuire il suo solo cognome. Per questo motivo, dopo aver ricordato che «il modo in cui occasionalmente sono poste le questioni incidentali di legittimità costituzionale non può impedire al giudice delle leggi l'esame pieno del sistema nel quale le norme denunciate sono inserite»<sup>28</sup>, la Corte ha ritenuto la sussistenza di un «rapporto di presupposizione e di continenza» fra le due questioni, e che quella più ampia sulla norma di sistema avesse carattere «logicamente pregiudiziale e strumentale» per la definizione della richiesta del giudice *a quo*.

In questo modo, però, la Corte ha smentito proprio lo schema che aveva seguito nell'immediato precedente del 2016, in cui l'introduzione di una eccezione (la trasmissione consensuale di entrambi i cognomi) si era accompagnata al mantenimento della regola generale (l'attribuzione del solo cognome paterno, senza necessità di consenso alcuno) di cui pure era stata indicata in termini inequivoci l'incompatibilità costituzionale. Non a caso, allora, l'ordinanza precisa che la decisione del 2016 aveva mantenuto in vita la previsione generale soltanto «in via temporanea», nell'attesa di una riforma di sistema che non si è mai concretizzata; in altre parole, la Corte ora afferma che non intende più avallare soluzioni precarie, che di fatto manterrebbero in capo al padre un diritto di veto rispetto alla volontà della madre di attribuire, in aggiunta o in sostituzione, il proprio cognome.

Questa scelta processuale ha destato alcune perplessità in punto di rilevanza e di pregiudizialità della questione prospettata dalla Corte<sup>29</sup>: è stato notato che, quantomeno per come emergeva nelle motivazioni dell'ordinanza, le due questioni «sono sicuramente connesse, ma non sembra che si possa parlare di vera e propria pregiudizialità, nel senso che la soluzione della questione sollevata dalla Corte sia indispensabile per decidere il giudizio di cui era precedentemente investita»<sup>30</sup>. La questione prospettata dalla Corte non sembrava davvero ricomprendere nel suo perimetro la norma impugnata dal Tribunale di Bolzano: se il dubbio originario riguardava infatti il divieto di trasmissione del solo cognome della madre pure a fronte dell'accordo dei genitori in tal senso, quello della Corte si riferiva invece alla (diversa) regola per cui in assenza di un accordo si sarebbe dovuto attribuire il solo patronimico<sup>31</sup>. Per la difficoltà di riconoscere un rapporto di

<sup>28</sup> L'ordinanza qui cita espressamente il precedente di Corte cost. ord. 183/1996.

<sup>29</sup> Si tratta, in effetti, di un problema che investe più in generale l'istituto dell'autorimessione. V., ad es., B. CARAVITA, *Appunti in tema di "Corte giudice a quo"* (con particolare riferimento alle questioni sollevate nel corso dei giudizi incidentali di legittimità costituzionale), in *Giurisprudenza costituzionale*, 1988, 84-85, il quale notava come nella prassi (che pure riguardava un numero limitato di casi) le ordinanze di autorimessione sollevate nel corso di giudizi incidentali fossero, già più di trent'anni fa, «tutte ai confini della nozione di rilevanza».

<sup>30</sup> G. MONACO, *Una nuova ordinanza di "autorimessione" della Corte costituzionale*, cit., 166-167. In senso analogo anche le osservazioni di R. ROMBOLI in *Foro italiano*, n. 6/2021, 1951, secondo cui «La nozione di rilevanza accolta pare davvero assai generosa e la questione sollevata certamente diversa da quella proposta dal giudice *a quo*, rispetto alla quale si fatica a vedere il rapporto di pregiudizialità»; G. CASABURI, *La Corte costituzionale chiama, la Consulta risponderà*, cit., 1954: «la rilevanza della questione, come ora prospettata, scolora in una vaga occasionalità, con impalpabili legami con la questione proposta dal giudice *a quo* originario, il Tribunale di Bolzano, e la fattispecie concreta sottoposta alla sua cognizione».

<sup>31</sup> In questo senso v. E. MALFATTI, *Ri-costruire la 'regola' del cognome: una long story a puntate (e anche un po' a sorpresa)*, cit., 8: «la previsione indubbiata (quella che impone, in assenza di accordo, l'acquisizione automatica del cognome paterno) non ha esattamente (o non ha più, rispetto al tempo in cui funzionava come principio generale in materia di cognome a prescindere dalle scelte di genitori), nel proprio perimetro di significanza, la norma su cui la Corte era stata chiamata dal Tribunale di Bolzano a pronunciarsi, e che dunque essa avrebbe dovuto 'applicare' (ovvero la norma che impedisce, pur in presenza di accordo, l'assunzione del cognome materno)».

continenza, pertanto, si è posto in dubbio che la demolizione della regola generale avrebbe avuto una qualche effettiva influenza sulla definizione della questione primigenia, e dunque che la questione sorta nel corso del giudizio incidentale potesse effettivamente ritenersi rilevante (la Corte non avrebbe dovuto fare applicazione della norma relativa al caso di assenza di un accordo fra genitori)<sup>32</sup> e che di conseguenza avesse un effettivo carattere pregiudiziale (la rimozione del principio generale non era indispensabile per l'accoglimento della questione sollevata dal giudice *a quo*)<sup>33</sup>.

La sentenza 131/2022 sembra voler rispondere a questi dubbi specificando meglio il nesso di strumentalità. La Corte, sviluppando argomenti già presenti nell'ordinanza, precisa infatti che il solo accoglimento dell'intervento additivo richiesto dal Tribunale di Bolzano si sarebbe innestato in un sistema normativo che ne avrebbe invalidato in radice il cardine, cioè l'accordo dei genitori. Nella pronuncia si afferma infatti che «[a] fronte di una disciplina che garantisce l'attribuzione del cognome del padre, la madre è posta in una situazione di asimmetria, antitetica alla parità, che, a priori, inficia le possibilità di un accordo, tanto più improbabile in quanto abbia a oggetto l'attribuzione del solo cognome materno, ossia il radicale sacrificio di ciò che spetta di diritto al padre. Senza eguaglianza mancano le condizioni logiche e assiologiche di un accordo»<sup>34</sup>. In questo modo, la Corte vuole chiarire la sussistenza di un effettivo nesso di pregiudizialità, nel senso che l'illegittimità della regola di sistema si sarebbe riverberata nella stessa deroga richiesta dal giudice *a quo*; proprio la risoluzione della questione posta da Bolzano imponeva allora di scardinare la previsione per cui l'assenza di un concorde consenso dei genitori si sarebbe tradotta nella sola trasmissione del cognome paterno. Questa chiave di lettura non risolve però il contrasto con il precedente del 2016, perché in controluce si potrebbe così ritenere che la regola derogatoria allora introdotta fosse in realtà viziata proprio dalla circostanza di non assicurare il principio di parità in caso di dissenso dei genitori<sup>35</sup>.

È però anche possibile leggere la vicenda dell'autorimessione in una prospettiva più ampia, inquadrandola nella complessa relazione fra legislatore e giudice delle leggi.

Come noto, nell'attuale fase storica la Corte costituzionale sta profondamente riposizionando il suo ruolo in questo rapporto, allo scopo dichiarato di non consentire che il pur dovuto rispetto

<sup>32</sup> In termini generali, la rilevanza «esprime il nesso oggettivo che collega il processo incidentale al giudizio *a quo*, assicurando la natura strumentale del primo rispetto al secondo»: così F. DAL CANTO, *La parabola della rilevanza-pregiudizialità*, in AA.VV., *Rileggendo gli aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1987-2019)*, Torino, Giappichelli, 2020, 94. Lo stesso autore ben ricostruisce le varie accezioni in cui questo requisito è stato declinato, sottolineando che nell'ultimo periodo esso ha mostrato un'attenuazione nell'ottica di assicurare le garanzie di legalità costituzionale (v. 104 ss.).

<sup>33</sup> Come noto, il rapporto di pregiudizialità costituzionale consiste in un «nesso di strumentalità tra la questione di costituzionalità e la risoluzione del giudizio *a quo*»: così G. ZAGREBELSKY - V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale*, II, *Oggetti, procedimenti, decisioni*, Bologna, Il Mulino, 2018, 111. Per quanto riguarda l'autorimessione, la stessa giurisprudenza costituzionale riconosce che questa ipotesi possa ricorrere soltanto quando «la Corte dubiti della incostituzionalità di una norma, diversa da quella impugnata, ma che essa è chiamata necessariamente ad applicare nell'iter logico per arrivare alla decisione sulla questione che le è stata proposta: in altri termini, deve trattarsi di norma che si presenti pregiudiziale alla definizione della questione principale e come strumentale rispetto alla emananda decisione» (così Corte cost. sent. 122/1976, punto 3 del *Considerato in diritto*).

<sup>34</sup> Corte cost. sent. 131/2022, punto 11.1 del *Considerato in diritto*.

<sup>35</sup> G. MONACO, *Una nuova ordinanza di "autorimessione" della Corte costituzionale*, cit., 167, con lungimiranza aveva immaginato che l'unico argomento spendibile per giustificare la rilevanza della questione sollevata dalla Corte stessa fosse proprio quello di «ritenere incostituzionale la norma che deriverebbe per effetto dell'addizione del giudice *a quo*»; e rilevava al contempo che un ostacolo a questa lettura fosse però posto dal precedente di Corte cost. sent. 286/2016.

alla discrezionalità del Parlamento le sottragga *in toto* la possibilità di ‘rendere giustizia costituzionale’<sup>36</sup>. Negli ultimi anni si è così assistito alla revisione, anche ardata, di vecchie tecniche decisionali e all’introduzione in via pretoria di alcuni nuovi strumenti proprio al fine di impedire che nell’ordinamento permangano zone d’ombra inaccessibili al giudice costituzionale<sup>37</sup>; l’ingiustificata inerzia legislativa in materie che riguardano i diritti fondamentali non costituisce più allora un limite, ma al contrario giustifica – nell’ottica del giudice costituzionale – un suo intervento<sup>38</sup>, anche qualora questo possa di fatto comportare l’esercizio di scelte in senso lato di politica legislativa<sup>39</sup>. Si è così assistito al superamento dei confini delle ‘rime obbligate’<sup>40</sup>, per cui si ritenevano ammissibili interventi manipolativi solo nei casi in cui vi fosse una «unica soluzione costituzionalmente imposta»<sup>41</sup>; la Corte ora ritiene di poter decidere questioni di legittimità anche quando la loro risoluzione imponga la scelta fra una pluralità di alternative possibili e costituzionalmente adeguate, e ciò soprattutto nei casi in cui abbia in precedenza già sollecitato, senza successo, un intervento del legislatore<sup>42</sup>. Già sotto tale profilo, le molte puntate della saga del cognome illustrano bene questo deciso cambio di passo: come si è descritto, il rigoroso rispetto della discrezionalità del Parlamento denotato dalle prime pronunce ha poi lasciato spazio

<sup>36</sup> La felice espressione è, come noto, di G. SILVESTRI, *Del rendere giustizia costituzionale*, in *Questione giustizia*, n. 4/2020, 24 ss.

<sup>37</sup> Sul punto, che è oggetto di grande attenzione della dottrina, ci si limita ad alcuni essenziali riferimenti bibliografici: E. LAMARQUE, *Corte costituzionale e giudici nell’Italia repubblicana. Nuova stagione, altri episodi*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021, 177, secondo cui l’ultima stagione della giurisprudenza costituzionale «vede anche ampliarsi la possibilità per i giudici di portare al giudizio della Corte costituzionale, e specularmente per la Corte di giudicare nel merito, dubbi di costituzionalità che in passato si sarebbero fermati all’inammissibilità per l’esistenza di una pluralità di alternative capaci di far venire meno l’incostituzionalità della legge»; D. TEGA, *La Corte nel contesto. Percorsi di ri-accentramento della giustizia costituzionale in Italia*, Bologna, Bononia University Press, 2020, spec. 141 ss., che segnala «la tendenza della Corte costituzionale ad assumere un ruolo più incisivo e centrale nei compiti di garanzia della Costituzione, stemperando alcuni profili che, in passato, avevano segnalato una propensione [...] a una certa deferenza nei confronti della politica» (12); N. ZANON, *I rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore alla luce di alcune recenti tendenze giurisprudenziali*, in *Federalismi.it*, n. 3/2021, 86 ss.; M. RUOTOLO, *Corte costituzionale e legislatore*, in *Diritto e Società*, n. 1/2020, 53 ss.; E. MALFATTI, *La tendenza a un nuovo accentramento*, in AA.VV., *Rileggendo gli aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1987-2019)*, cit., 243 ss.; M. DOGLIANI, *La sovranità (perduta?) del Parlamento e la sovranità (usurpata?) della Corte costituzionale*, in R. ROMBOLI (a cura di), *Ricordando Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima “politica” e quella “giurisdizionale”*, Torino, Giappichelli, 2017, 75 ss.; L. PESOLE, *La Corte costituzionale oggi, tra apertura e interventismo giurisprudenziale*, in *Federalismi.it*, n. 12/2012, 242 ss.

<sup>38</sup> V. G. REPETTO, *Recenti orientamenti della Corte costituzionale in tema di sentenze di accoglimento manipolative*, in *Consulta Online*, 3 febbraio 2020: la violazione dei diritti, «proprio perché spesso è dovuta ad una inerzia del legislatore più che ad un’autonoma decisione di esso e quindi è protratta nel tempo, assume una coloritura ulteriore, appunto di *subita ingiustizia*, che sposta sulla funzione di garanzia il compito di rimediare in positivo a quanto il legislatore non è riuscito a fare»

<sup>39</sup> Si tratta di una tendenza che ha suscitato anche alcune serie critiche: v. A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2/2019, 254, secondo cui «garantire diritti o valori per evitare zone franche, può implicare il superamento di confini costituzionali, come la salvaguardia della separazione dei poteri».

<sup>40</sup> Tale notissima definizione, come noto, è di V. CRISAFULLI, *La Corte costituzionale ha vent’anni*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1976, 1707 ss.

<sup>41</sup> Corte cost. sent. 354/1996, punto 2 del *Considerato in diritto*.

<sup>42</sup> Come nota M. RUOTOLO, *Oltre le “rime obbligate”?*, in *Federalismi.it*, n. 3/2021, 59, «le “rime obbligate” non possono impedire alla Corte di intervenire sia pure in “seconda battuta”, ove la questione torni alla sua attenzione a seguito di monito già rivolto al legislatore affinché questi eserciti la sua discrezionalità, trovando una soluzione conforme a Costituzione per rimediare alla già rilevata lacuna». Sulla questione v. anche, oltre alla dottrina citata nelle precedenti note nn. 37 e 38, A. GIUBILEI, *I confini mobili della funzione di garanzia costituzionale: l’incidenza del fattore temporale sulla scelta della tecnica decisoria nelle più recenti pronunce del giudice delle leggi*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, n. 3/2019, 104 ss.; S. LEONE, *La Corte costituzionale censura la pena accessoria fissa per il reato di bancarotta fraudolenta. Una decisione a rime possibili*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1/2019, 183 ss.; D. MARTIRE, *Giurisprudenza costituzionale e rime obbligate: il fine giustifica i mezzi? Note a margine della sentenza n. 113 del 2020 della Corte costituzionale*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 6/2020, 244 ss.; ID., *Dalle “rime obbligate” alle soluzioni costituzionalmente “adeguate”, benché non “obbligate”*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2019, 696 ss.

all'individuazione di una regola derogatoria nel 2016 e infine a una completa 'riscrittura' della disciplina da parte del giudice delle leggi. Ma non solo.

Come noto, a partire dal caso 'Cappato' è stata inaugurata la nuova e controversa tecnica del rinvio a data fissa<sup>43</sup>. In tre occasioni la Corte, rilevando la sussistenza di vizi di legittimità in materie riguardanti diritti fondamentali e constatando che il loro superamento richiedeva delicate valutazioni discrezionali, ha adottato ordinanze con cui rinviava l'udienza di circa un anno e invitata nel contempo il legislatore ad adottare una nuova disciplina<sup>44</sup>; salvo poi procedere essa stessa a dichiarare l'illegittimità che aveva già prefigurato se, alla data della nuova udienza, il Parlamento non avesse nel frattempo provveduto<sup>45</sup>. Questa tecnica innovativa, per così dire 'in due tempi', costituisce un tentativo di instaurare – o forse di forzare – un effettivo dialogo fra il custode della Costituzione e il legislatore e di assicurare a ciascuno la funzione più consona al proprio ruolo; ma, al contempo, in caso di inerzia parlamentare giustifica e persino impone (ovviamente, nella prospettiva della Corte) un intervento del giudice costituzionale, che può essere anche molto incisivo. Non è questa, come si è visto, la strada percorsa nell'ultima tappa della vicenda dell'attribuzione del cognome; eppure, si possono scorgere alcune similitudini.

Anche l'ordinanza 18/2021 ha di fatto accertato l'incostituzionalità di una certa disciplina, senza tuttavia definire il giudizio; sul punto non possono sussistere molti dubbi, sia perché i vizi erano stati già riscontrati nelle precedenti occasioni del 2006 e del 2016, sia pure perché è ben difficile immaginare che la Corte sollevi di fronte a sé una questione per poi giudicarla infondata<sup>46</sup>. Inoltre, anche se nell'ordinanza di autorimessione manca l'invito espresso al legislatore di approvare una nuova disciplina (come invece accade nel caso di rinvio a data fissa), è però evidente che il Parlamento era stato messo nelle condizioni di poter anticipare la (annunciata) decisione della Corte, che aveva del resto già indicato con precisione le coordinate per ridisciplinare la materia<sup>47</sup>; tanto più se si tiene conto che fra il deposito dell'ordinanza e l'udienza in cui poi la questione autorimessa è stata decisa sono intercorsi ben 14 mesi. Dunque, da questi punti di vista la vicenda processuale non si allontana dallo schema dell'incostituzionalità accertata

<sup>43</sup> Si tratta di una tecnica ampiamente oggetto di dibattito: v., oltre alla dottrina indicata nelle precedenti note nn. 37 e 38, V. MARCENÒ, *Una tecnica controversa: l'ordinanza interlocutoria con rinvio a data fissa*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2022, 497 ss.; R. PINARDI, *Governare il tempo (e i suoi effetti). Le sentenze di accoglimento nella più recente giurisprudenza costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1/2022, 47 ss.; M. RUOTOLO, *L'evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell'ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale*, in *Rivista AIC*, n. 2/2019, 644 ss.; E. GROSSO, *Il rinvio a data fissa nell'ordinanza n. 207/2018. Originale condotta processuale, nuova regola processuale o innovativa tecnica di giudizio?*, in *Quaderni costituzionali*, n. 3/2019, 531 ss.; M. BIGNAMI, *Il caso Cappato alla Corte costituzionale: un'ordinanza ad incostituzionalità differita*, in *Questione giustizia*, 19 novembre 2018.

<sup>44</sup> Corte cost. ord. 207/2018 (in tema di aiuto al suicidio); Corte cost. ord. 132/2020 (in tema di pene detentive per il reato di diffamazione); Corte cost. ord. 97/2021 (in tema di ergastolo ostativo).

<sup>45</sup> Come si è verificato nei casi dell'aiuto al suicidio (la questione è stata infine decisa con Corte cost. sent. 242/2019) e delle pene detentive per il reato di diffamazione (la vicenda si è chiusa con Corte cost. sent. 150/2021). Nel caso dell'ergastolo ostativo, invece, dopo un ulteriore rinvio (Corte cost. ord. 122/2022), il governo ha infine adottato con decretazione d'urgenza una riforma; la Corte ha pertanto restituito gli atti al giudice *a quo* (Corte cost. ord. 227/2022).

<sup>46</sup> Sarebbe infatti ben strano che la stessa Corte costituzionale smentisca una sua stessa prospettazione di illegittimità; volendo, si può immaginare il caso in cui, fra l'ordinanza di autorimessione e la sentenza che definisce il giudizio, la composizione del collegio muti in modo tale da spostare l'orientamento della Corte. I casi di rigetto a seguito di autorimessione sono stati finora delle – peraltro risalenti – eccezioni (Corte cost. sent. 128/1983 e sent. 284/1986), mentre in altre occasioni le questioni auto-sollevate sono state dichiarate inammissibili per *ius superveniens* (v., ad es., Corte cost. sent. 366/1996).

<sup>47</sup> Fornendo «su un piatto d'argento (per il tramite del dispositivo dell'ord. 18/2021) la soluzione praticamente obbligatoria», come nota E. MALFATTI, *Ri-costruire la 'regola' del cognome: una long story a puntate (e anche un po' a sorpresa)*, cit., 12.

con rinvio della trattazione: in entrambi i casi, la Corte preannuncia in termini inequivoci l'illegittimità della norma impugnata e al contempo concede tempo al legislatore per porvi rimedio, con la minaccia di un proprio intervento di supplenza in caso di inerzia<sup>48</sup>.

Ci si potrebbe allora chiedere perché, nella vicenda in esame, il giudice costituzionale abbia voluto ricorrere all'autorimessione e non abbia invece direttamente adoperato lo schema del rinvio a data fissa. È plausibile che la ragione consista nel fatto che la questione originaria sollevata dal Tribunale di Bolzano riguardasse soltanto un frammento della disciplina sull'attribuzione del cognome: ottenere un intervento legislativo o, in sua assenza, adottare un dispositivo manipolativo nei limiti di quel *petitum* avrebbe lasciato indenne la norma generale sull'attribuzione del patronimico, cioè un risultato – come si è visto – che la Corte riteneva del tutto insoddisfacente. Sollevando una questione più ampia, invece, è stato possibile raggiungere un doppio scopo altrimenti fuori portata: non solo si è posto di fatto un *ultimatum* a un Parlamento che pure era già stato 'messo in mora' in occasioni precedenti, ma soprattutto ciò ha consentito di allargare il giudizio al «sistema nel quale le norme denunciate sono inserite»<sup>49</sup>.

Sembra così emergere un uso innovativo dell'autorimessione, quale strumento che consente alla Corte di estendere il proprio sindacato da regole puntuali a un intero impianto normativo, qualora i vizi strutturali del secondo si riverberino inestricabilmente sulle prime. Non pare inoltre che si tratti di caso isolato, da leggere in stretta relazione alle peculiarità della saga del cognome (dopotutto, la decisione della Corte avviene dopo che il Parlamento ha lasciato cadere nel vuoto ben due inviti a legiferare), posto che un uso analogo dell'autorimessione si è già verificato in un altro caso<sup>50</sup>. Questa tecnica, tuttavia, non sembra conciliarsi in modo indolore con i principi che governano un sistema incidentale di controllo di legittimità proprio perché, come si è già fatto cenno, essa comporta un'emancipazione dal requisito della rilevanza in senso stretto. In altre parole, un uso troppo disinvolto dell'autorimessione potrebbe consentire alla Corte di trovare in molte questioni che le saranno sottoposte dai giudici comuni l'occasione per sindacare anche il sistema legislativo in cui, di volta in volta, si inseriscono le norme impugnate; e si può avere qualche perplessità sul fatto che l'esigenza di assicurare la legalità costituzionale dell'ordinamento possa giustificare fino in fondo esiti di questo tipo<sup>51</sup>.

<sup>48</sup> In questo senso G. MONACO, *Una nuova ordinanza di "autorimessione" della Corte costituzionale*, cit., 173; L. BARTOLUCCI, *La disciplina del "doppio cognome" dopo la sentenza n. 131 del 2022: la prolungata inerzia del legislatore e un nuovo capitolo dei suoi rapporti con la Corte*, cit., 1088; E. SCALCON, *L'attribuzione del cognome ai figli: una disputa durata più di trent'anni*, cit., 171.

<sup>49</sup> Come espressamente si afferma in Corte cost. ord. 18/2021.

<sup>50</sup> Si tratta di Corte cost. ord. 94/2022, con cui, nell'ambito di un giudizio sull'esenzione dall'imposta municipale unica per l'abitazione principale, la Corte ha sollevato una diversa questione di legittimità sulla norma che definiva la nozione di abitazione principale. La questione è stata poi accolta con la successiva Corte cost. sent. 209/2022 (la distanza fra il deposito dell'ordinanza e l'udienza che ha chiuso il procedimento costituzionale è stata, in questo caso, di soli cinque mesi). Su tale vicenda v. G. MONACO, *Pregiudizialità logica della questione che la Corte solleva innanzi a sé. Osservazioni sull'ord. 94 del 2022 della Consulta*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 4/2022, 228 ss.

<sup>51</sup> Sul punto v. le considerazioni di G. MONACO, *Pregiudizialità logica della questione che la Corte solleva innanzi a sé*, cit., 242 ss., che inquadra la questione dell'autorimessione concernente una norma più generale nell'attuale direzione della giurisprudenza costituzionale «che tende ad allentare il legame tra giudizio *a quo* e giudizio di costituzionalità» (245), paventando il rischio «che l'accesso alla Corte in via incidentale diventi sempre meno incidentale» (246). V. anche L. SANTORO, *L'attribuzione del cognome ai figli: dalla discrezionalità del legislatore... alla discrezionalità dei genitori*, cit., 559, secondo cui «sembra che la Corte abbia utilizzato, in questo caso, lo strumento dell'autorimessione come semplice *passe-partout* per eliminare norme incostituzionali. Il fine è ottimo, ma lo strumento usato sembra opinabile. Più di qualche dubbio si potrebbe a questo punto nutrire sull'uso "indiscriminato" della tecnica processuale impiegata, temendo che questo possa costituire un pericoloso precedente che legittimi in futuro la Corte ad un interventismo sempre più ampio e dagli esiti imprevedibili».

#### 4. *Questioni di merito: la riscrittura della norma sull'attribuzione del cognome da parte della Corte costituzionale*

Date tutte le premesse, non ci si può stupire che la Corte abbia infine dichiarato illegittimo il meccanismo di attribuzione del cognome paterno.

I parametri evocati sono l'art. 2 Cost., per il profilo dell'identità del figlio, e l'art. 3 Cost., per il profilo dell'eguaglianza nei rapporti fra i genitori, a cui si aggiungono in modo speculare gli artt. 8 e 14 CEDU; l'esame delle questioni – che, si ricorda, avevano ad oggetto la disciplina per i figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti congiuntamente da padre e madre – è condotto sulla base congiunta di tutti i parametri, stante il loro intreccio nella disciplina del cognome.

In sintesi, il cognome costituisce (insieme al prenome) il nucleo dell'identità giuridica e sociale di una persona, conferendole identificabilità. In particolare, il cognome «collega l'individuo alla formazione sociale che lo accoglie tramite lo *status filiationis*»<sup>52</sup> e, pertanto, deve testimoniare la sua identità familiare; tale identità deve a sua volta rispecchiare l'eguaglianza dei genitori, evidenziando il legame con entrambi. Alla luce di questi principi, è evidente che la scelta normativa di trasmettere il solo patronimico oscura il rapporto con la madre, rendendola – nelle efficaci parole della Corte – 'invisibile'; l'automatismo legislativo, dunque, «reca il sigillo di una diseguaglianza fra i genitori, che si riverbera e si imprime sull'identità del figlio, così determinando la contestuale violazione degli artt. 2 e 3 Cost.»<sup>53</sup>.

Nemmeno nella disciplina dei figli nati nel matrimonio (che, per quanto riguarda l'attribuzione del cognome, costituisce il modello che ha conformato la regola ribadita dall'ordinamento nelle altre ipotesi) questa disparità può considerarsi giustificata: non può trattarsi di un limite «a garanzia dell'unità familiare» ai sensi dell'art. 29 Cost., posto che è «proprio l'eguaglianza che garantisce quell'unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo»<sup>54</sup>. La Corte ricorda come l'attuale disciplina del diritto di famiglia<sup>55</sup> (in particolare per quanto riguarda l'assunzione della responsabilità genitoriale) si fondi proprio sull'uguaglianza di madre e padre; nel contesto attuale, dunque, la regola del cognome paterno altro non è che le vestigia di una concezione dei rapporti familiari tramontata ormai da tempo, superata anche dai principi incardinati nella stessa legislazione ordinaria, e dunque un lascito che «non è più tollerabile»<sup>56</sup>.

Di conseguenza, la Corte accoglie la propria questione, stabilendo che il cognome del figlio deve comporsi con quelli dei genitori. La decisione, anche sulla scorta di un puntuale precedente dei giudici di Strasburgo<sup>57</sup>, indica al contempo che il «mero paradigma della parità»<sup>58</sup> vieta qualunque automatismo nell'ordine di attribuzione, che dovrà quindi essere concordato dai

<sup>52</sup> Corte cost. sent. 131/2022, punto 9 del *Considerato in diritto*.

<sup>53</sup> *Ivi*, punto 10.1 del *Considerato in diritto*.

<sup>54</sup> Qui la pronuncia cita testualmente Corte cost. sent. 133/1970, punto 4 del *Considerato in diritto*.

<sup>55</sup> A seguito della riforma generale del 1975 e anche della ulteriore riforma della filiazione avvenuta fra il 2012 e il 2013.

<sup>56</sup> Corte cost. sent. 131/2022, punto 10.1 del *Considerato in diritto*.

<sup>57</sup> Corte EDU, *León Madrid c. Spagna*, 26 ottobre 2021, che ha rilevato l'eccessiva rigidità della regola dell'ordinamento spagnolo che, in caso di disaccordo sull'ordine dei cognomi, imponeva di anteporre quello paterno.

<sup>58</sup> Corte cost. sent. 131/2022, punto 11.3 del *Considerato in diritto*.

genitori stessi; in caso di disaccordo, in assenza di altri criteri (che potranno comunque essere fissati da un futuro intervento del legislatore), il contrasto sull'ordine dei cognomi sarà risolto dal giudice<sup>59</sup>.

Risolta così la questione ritenuta pregiudiziale e strumentale, la Corte accoglie anche quella originaria, pur rimodulata alla luce del mutamento della norma di sistema: la questione sollevata dal Tribunale di Bolzano viene intesa come diretta a derogare non più all'attribuzione del patronimico, ma all'attribuzione di entrambi i cognomi dei genitori; e l'eccezione non riguarda più la facoltà di trasmettere il solo cognome materno, ma anche il solo cognome paterno (proprio perché l'assunzione di un paradigma di piena parità pone ora le due ipotesi sullo stesso piano). La sentenza riconosce così che l'accordo dei genitori consente di attribuire il cognome di soltanto uno dei due, precisando che in assenza di una comune volontà dovrà valere la regola generale dell'attribuzione del doppio cognome, posto che l'accordo per trasmettere il cognome di un solo genitore «non [è] surrogabile in via giudiziale»<sup>60</sup>.

L'accoglimento della questione originaria ha sollevato alcune perplessità. Parte della dottrina ritiene che in questo modo la Corte assicuri pienamente il principio di parità fra donna e uomo, ma subordini invece il diritto all'identità personale dei figli alle scelte discrezionali dei genitori; la decisione sembrerebbe così incoerente rispetto all'affermazione di un vero e proprio diritto del figlio a essere identificato in relazione a entrambi i rami genitoriali, perché tale diritto sarebbe in realtà nella disponibilità dell'accordo fra padre e madre<sup>61</sup>.

Va tuttavia osservato che la possibilità di derogare al criterio generale per assegnare, di comune accordo, soltanto il cognome di un genitore deve ritenersi una soluzione imposta dal rispetto della giurisprudenza convenzionale, secondo quanto stabilito nella già ricordata sentenza *Cusan e Fazzo c. Italia* (opportunamente richiamata dalla Corte costituzionale)<sup>62</sup>. Ma anche a prescindere da tale pur rilevante profilo, la decisione in realtà esplicita in modo convincente le ragioni per cui sarebbe incostituzionale la mancata previsione della deroga alla regola generale del doppio

<sup>59</sup> In analogia a quanto avviene per i contrasti sul prenome, la Corte indica lo strumento di cui all'art. 316, secondo e terzo comma, c.c., in base a cui in caso di contrasto ciascun genitore può ricorrere al giudice, il quale in prima battuta suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare; se il contrasto dovesse permanere, il giudice attribuirà il potere di decisione al genitore che avrà ritenuto più idoneo a curare l'interesse del figlio.

<sup>60</sup> Corte cost. sent. 131/2022, punto 13 del *Considerato in diritto*.

<sup>61</sup> In questo senso v. M. SESTA, *Le nuove regole di attribuzione del doppio cognome tra eguaglianza dei genitori e tutela dell'identità del figlio*, cit., 880-881, secondo cui «[t]ale deroga, ancorché ispirata all'attuazione dell'eguaglianza tra i genitori, nella sua assolutezza può condurre infatti al non condivisibile sacrificio della identità del figlio, elidendo il suo diritto di veder valorizzato il legame con entrambi i rami parentali», sottolineando altresì che «il potere di scelta che è stato attribuito dalla sentenza ai genitori non è limitato né finalizzato in alcun modo, e neppure è sindacabile da alcuno»; M. PICCHI, *La pronuncia della Corte costituzionale sul cognome dei figli: una nuova occasione di dialogo col legislatore*, cit., 287, secondo cui si tratta di una scelta che «pare ispirata dall'idea persistente che i figli appartengono ai genitori»; E. AL MUREDEN, *Cognome e identità personale nella complessità dei rapporti familiari*, cit., 888. Fra i commentatori dell'ordinanza di autorimessione, propendevano in questo senso S. TROIANO, *Il cognome dei figli ancora al vaglio della Consulta*, cit., 603 ss.; E. FRONTONI, *Il cognome del figlio: una questione senza soluzione?*, cit., 290 s. Più in generale, parte della dottrina da tempo sottolinea che «ogni essere vivente ha diritto non ad un qualsiasi cognome, ma a quel cognome che testimoni il legame con i suoi genitori, con entrambi i genitori o, se si vuole, con ciascuno di essi. Ed al tempo stesso, e conseguentemente, che ciascuno dei genitori ha diritto a che il cognome del figlio testimoni tale legame»: così M. TRIMARCHI, *Diritto all'identità e cognome della famiglia*, cit., 36.

<sup>62</sup> Questo aspetto era stato già evidenziato da L. PRINCIPATO, *Il cognome del minore come identità e non come dominio*, cit., 162 s., che però precisava come l'esercizio della volontà di assegnare soltanto uno dei cognomi «deve comunque intendersi funzionale alla migliore costruzione dell'identità del figlio. Ciò che consente, laddove ne sussistano rilevanti presupposti di fatto, un controllo giudiziale della decisione genitoriale». Corte cost. sent. 131/2022, invece, sembra stabilire l'insindacabilità della scelta dei genitori.

cognome. L'accordo dei genitori, infatti, «incarna la loro stessa volontà di essere rappresentati entrambi, nel rapporto con il figlio, dal cognome di uno di loro soltanto»; in questa prospettiva, si riconosce così a madre e padre la possibilità di «compendiare in un unico cognome il segno identificativo della loro unione, capace di permanere anche nella generazione successiva e di farsi interprete di interessi del figlio»<sup>63</sup>. In altri termini, se il diritto all'identità del figlio consiste nel riflettere la sua identità familiare, non sussiste una lesione dello stesso qualora l'identità familiare sia volontariamente riassunta dai genitori in uno soltanto dei loro cognomi; la comunità che accoglie il bambino e da cui questi trae la propria identità è infatti quella decisa, di comune accordo, dai genitori, a cui non si può vietare la scelta di individuare un solo 'cognome familiare'.

La sentenza si chiude con un accorato doppio invito al Parlamento, chiamato a disciplinare due aspetti su cui la Corte non è potuta intervenire. In primo luogo, è definito 'impellente' un intervento legislativo che scongiuri il rischio di un meccanismo moltiplicatore dei cognomi. Allo stato, infatti, una persona che ha già due cognomi non può decidere di trasmetterne soltanto uno ai propri figli, perché non è data la possibilità di una scissione: l'alternativa è trasmettere entrambi i propri cognomi o nessuno dei due (ovviamente, con l'accordo dell'altro genitore). È allora evidente che per «garantire la funzione del cognome», che verrebbe certamente lesa nell'ipotesi di bambini registrati con quattro (... o più ancora!) cognomi, la legge dovrà introdurre meccanismi che pongano dei limiti, in modo da assicurare che ogni persona nata in Italia d'ora in poi non ne abbia tendenzialmente più di due<sup>64</sup>. In secondo luogo, la Corte sollecita il legislatore a tutelare l'interesse del figlio all'attribuzione dello stesso cognome delle proprie sorelle e dei propri fratelli, ad esempio rendendo la decisione del cognome attribuito al primo figlio della coppia vincolante per quelli successivi. Si tratta di un profilo per nulla secondario, posto che l'assegnazione di cognomi diversi a figli della stessa coppia è un'ipotesi che può certamente compromettere l'unità familiare e che, inoltre, indebolisce le ragioni che la Corte ha addotto per giustificare la necessità costituzionale di una deroga alla regola del doppio cognome: se è lecito che il figlio assuma soltanto uno dei cognomi dei genitori in quanto si tratta del segno identificativo della loro unione, non sembra logico pensare che tale segno possa essere diverso per i suoi fratelli e le sue sorelle.

Va infine rilevato che la Corte non dichiara, come spesso fa quando adotta dispositivi manipolativi 'in suppletiva', che la soluzione da essa individuata è soltanto una delle tante possibili. Pur non essendo di certo di fronte a un caso di rime obbligate, nella sentenza si afferma l'individuazione di «una regola che sia il più semplice e automatico riflesso dei principi costituzionali coinvolti»<sup>65</sup>; la soluzione manipolativa adottata sembra così porsi, di fatto, come l'unica in concreto disponibile anche per un futuro ed eventuale intervento legislativo. In altre parole, proprio la prolungatissima inerzia parlamentare sembra così scontare un progressivo venir meno della discrezionalità, in parte effettivamente ceduta senza possibilità di restituzione; non si vede in effetti quale diversa regolamentazione sarebbe conforme ai principi indicati dalla Corte, che impongono la piena parità dei genitori ed escludono la legittimità di ogni automatismo. Lo

<sup>63</sup> Corte cost. sent. 131/2022, punto 12 del *Considerato in diritto*.

<sup>64</sup> La Corte suggerisce, ad esempio, che il genitore titolare di un doppio cognome debba scegliere quale fra i suoi cognomi trasmettere alla prole, fatto salvo l'accordo della coppia di trasmettere ai figli il solo doppio cognome della madre o del padre.

<sup>65</sup> Corte cost. sent. 131/2022, punto 11.2 del *Considerato in diritto*.

spazio che residua al legislatore, allora, è proprio quello indicato in chiusura della sentenza: l'invito a disciplinare aspetti sì significativi, ma che consistono nell'attuazione legislativa della norma di sistema introdotta dal giudice costituzionale.

### **ABSTRACT:**

La sentenza n. 131 del 2022 della Corte costituzionale chiude finalmente la questione dell'attribuzione del cognome, sostituendo la regola della trasmissione del solo cognome paterno con quella della trasmissione del cognome di entrambi i genitori, salvo loro diverso accordo. La nota ricostruisce il quadro giurisprudenziale precedente e si sofferma sull'uso peculiare dell'autorimessione, a cui la Corte ha fatto ricorso allo scopo di stimolare un intervento del Parlamento e al contempo di poter giudicare la regola generale di attribuzione del cognome.

Constitutional Court's judgement no. 131 of 2022, at long last, settles the question relating to the attribution of the surname: it replaces the rule imposing the assignment of the father's surname to a child with the rule imposing the assignment of both parent's surnames, unless they otherwise agreed. The paper reconstructs the former constitutional jurisprudence; then it analyzes how the Court raised a question of constitutional legitimacy before itself, in order to encourage the intervention of Parliament as well as to be able to judge the general rule on the surname attribution.

**PAROLE CHIAVE:** Cognome – diritto all'identità personale – principio di eguaglianza – discrezionalità del legislatore – autorimessione

**KEYWORDS:** Surname – right to personal identity – principle of equality – legislative discretion – self-deferring